



## APPENDICE AL LIBRO SECONDO

### Legge sullo Stato Civile 11 dicembre 1873.

**1. - E' affidata alla Segreteria di Stato per gli affari interni la Direzione dello Stato Civile e la tenuta dei registri generali della Popolazione dello Stato.**

**2. - Questi registri saranno in duplo e dovranno essere custoditi in locali lontani l'uno dall'altro.**

**Il primo registro generale si formerà secondo l'ordine alfabetico dei Cognomi delle Famiglie, e sarà la copia, opportunamente regolarizzata, delle Schede 1 gennaio 1874, aggiuntevi però due finche, l'una per la data precisa della nascita di ogni individuo, l'altra per le osservazioni ed annotazioni.**

**Il secondo registro generale poi si formerà colle stesse schede originali disposte egualmente per ordine alfabetico.**

**3. - Le Nascite, le Morti, i Matrimoni e gli altri movimenti della Popolazione verranno di mano in mano annotati sul primo registro generale in calce al corrispondente Stato di Famiglia in base alle denuncie (di cui piu' sotto) e col riferimento alle medesime.**

**4. - Viene affidato ai Parroci della Repubblica il geloso deposito dei registri degli Atti di Nascita, di Morte, e dei Matrimoni.**

**Epperò nelle Chiese che hanno il fonte battesimale, verrà somministrato ai Parroci dalla Segreteria dell'Interno un registro a madre e figlia per gli Atti di Nascita (Mod. A). Essi dovranno tenerlo e custodirlo continuamente nella Sagrestia della loro Chiesa e non altrove, e dovranno (finita la cerimonia battesimale) riempire colle volute indicazioni la denuncia madre e figlia del suddetto registro secondo l'ordine progressivo, alla presenza del padre del neonato o di chi ne fa le veci: e quindi staccata la figlia, la consegneranno alla detta persona, la quale sarà tenuta di rimetterla alla Segreteria dell'Interno nel termine di dieci giorni sotto le comminatorie dell'art. 10.**

**Un eguale ed identico sistema sarà osservato da tutti i Parroci per la registrazione delle denunce degli Atti di Morte e di Matrimonio sui relativi libri (Mod. B e C) consegnando nel primo caso la denuncia figlia al Capo di famiglia ove si è verificata la morte, o agli Eredi legittimi del defunto; nel secondo caso o al Capo di famiglia in cui succede il matrimonio, o agli Sposi medesimi affinché quello o questi ne facciano la trasmissione di cui sopra.**

**Il registro degli atti di morte dovrà eziandio tenersi in tutte quelle Chiese ove si sogliono tumulare i defunti.**

**Coloro poi che essendo obbligati alle denunce di Nascita, Morte e Matrimoni, si rifiutassero di somministrare al Parroco o a chi lo rappresenta le debite informazioni a senso della presente legge, saranno soggetti alla multa di lire cinque per volta.**

**5. - Quei Parroci che omettessero di registrare debitamente uno dei suddetti Atti, sarà soggetto ogni volta alla multa di lire dieci.**

**Alla qual multa saranno pur soggetti se non terranno i registri nel luogo prescritto dall'art. 4.**

**6. - Alla fine poi di ogni mese i 10 Parroci della Repubblica e i Capi di quelle Chiese ove si tumulano i defunti manderanno alla Segreteria dell'Interno il riassunto degli atti depositati nei loro registri in una denuncia complessiva come al mod. D.**

**7. - Che se per maggiore comodità o per altre ragioni il battesimo del neonato, la tumulazione del defunto, o la celebrazione del matrimonio avesse avuto luogo fuori di una delle 10 Parrocchie della Repubblica, il Capo di Famiglia in cui è avvenuto o la nascita, o la morte, o il matrimonio (esca o entri uno degli Sposi), è tenuto di presentarsi personalmente o per un suo mandatario speciale alla Segreteria dell'Interno per dare la denuncia nei modi di legge nel termine di 10 giorni, e mancando, sarà soggetto alla multa di lire dieci per volta.**

**8. - Ai Parroci verranno pure forniti altri tre Registri pel movimento della Popolazione; due a madre e figlia pei cambiamenti di residenza dall'estero all'interno, e viceversa, ed un terzo ad una madre e due figlie pei detti cambiamenti nell'interno dello Stato (Mod. E, F, G).**

**Le figlie di questi Registri saranno spedite direttamente dal Parroco mese per mese alla Segreteria dell'Interno, e la seconda figlia del terzo Registro al Parroco, sotto cui si reca l'Individuo o la famiglia trasmigrante.**

**Per la stesura e spedizione di queste denunce il Parroco non ha bisogno di ricevere direttamente la denuncia dell'interessato, ma dovrà procedervi da sè appena giunga a sua cognizione un fatto che deve esser denunziato a senso di legge.**

**9. - Coloro che colla Famiglia, o senza, recano all'estero il proprio domicilio o la propria residenza, nel termine di giorni dieci si dovranno presentare personalmente o per un mandatario speciale alla Segreteria dell'Interno per l'opportuna dichiarazione, che sarà ricevuta dal Segretario in apposito libro.**

**La legge riconosce valide ed efficaci le Riserve o Proteste dei Dichiaranti per conservare i diritti di cittadinanza attiva o di domicilio, che venissero emesse in questa occasione dai Cittadini della Repubblica originari o naturalizzati.**

**Così pure la legge riconosce come formanti popolazione di diritto quelli che quantunque residenti o domiciliati all'estero, ma cittadini per origine o per naturalizzazione legalmente conseguita, si facessero iscrivere nei Registri di Stato Civile.**

**10. - Coloro poi che colla famiglia o senza portano dall'estero la loro residenza o il loro domicilio in Repubblica, nel medesimo termine di giorni 10 dovranno presentarsi personalmente o per un loro mandatario speciale alla Segreteria dell'Interno per l'analoga dichiarazione a norma di legge, che verrà ricevuta dal Segretario in apposito libro: e mancando, incorreranno nella multa di lire cinque per volta.**

**Nel caso che l'immigrante abbia famiglia o formi fuoco separato si dovrà redigere la Scheda relativa, che verrà aggiunta al secondo registro generale e copiata in un registro supplementare tenuto pur esso in ordine alfabetico e coll'identico sistema già stabilito pel primo.**

**11. - In generale i Padroni che cangiano Coloni o ne fanno de' nuovi, o che mutano Pigionanti o ne fanno dei nuovi, - come pure quei Capi di famiglia nel cui senso avviene un atto qualunque di movimento di popolazione soggetto a denuncia (per esempio andata o venuta di persone di servizio, di dozzinanti, di bambini a balia ecc. divisione di fuoco, trasmissione da un luogo all'altro dello Stato ecc.) sono tenuti a farla o al Parroco o alla Segreteria dell'Interno nel termine di giorni 10 e mancando saranno soggetti alla multa di lire due per volta.**

**La qual penalità sarà pure applicata nei casi contemplati dal soprascritto art. 4.**

**12. - I Capi dei Collegi, delle Comunità religiose, dei Corpi morali e di qualunque altro luogo in cui diverse persone dimorano o convivono, sono riguardati come capi di famiglia per gli effetti della presente legge.**

**13. - Il Segretario dell'Interno in base alle denuncie che riceve, fa eseguire gli opportuni annotamenti sul registro generale dello Stato Civile, e completa, classifica e custodisce le denuncie stesse.**

**Redige e mantiene un indice alfabetico coll'opportuno riferimento di tutti quei cognomi che non figurano in testa alle Schede, come per esempio delle donne maritate e delle persone che non fanno famiglia ecc.**

**Spedisce ai Parroci gli opportuni Registri in libri legati, ognuno dei quali dovrà contenere duecento atti o denuncie, e sarà stato da lui preventivamente legalizzato nei modi consueti di pratica.**

**Tiene un protocollo per la corrispondenza cogli Uffici di Stato Civile del Regno italiano prestandosi alle loro ragionevoli richieste e all'adempimento degli obblighi stabiliti dalla Convenzione 27 marzo 1872.**

**Rilascia Copia autentica delle Denuncie ricevute (Mod. H, I, K, L.) non che gli attestati di Nulla osta (Mod. M, N) per contrarre all'estero il matrimonio civile contro la esibizione dei Documenti in forma autentica e legale che il detto matrimonio può compiersi a termini delle leggi e consuetudini vigenti nello Stato della Repubblica e conserva diligentemente detti Documenti ne' suoi atti.**

**I suddetti Documenti consistono: 1° Nella fede di stato libero, delle seguite pubblicazioni in Chiesa, e della prestazione del consenso, se trattasi di individui non per anche uniti in matrimonio, o delle altre formalità equipollenti che sono di pratica; 2° Nella fede di seguito matrimonio ecclesiastico, a norma delle vigenti leggi, se gl'individui che debbono contrarre matrimonio civile all'estero fossero già legittimamente coniugati.**

**Invigila perchè i Parroci, i Capi di famiglia ecc. adempiano ai doveri che loro derivano per la presente legge e spedisce i Cursori o persona di sua fiducia a seconda dei casi, sia presso i Parroci, sia presso le Famiglie per le opportune notizie o verifiche o chiamate, quante volte si accorga di una mancata o mal fatta denuncia.**

**Stende rapporto ogni volta che verifica esser stato contravvenuto alle disposizioni della presente legge, e fattolo ratificare o vidimare dall'Ecc.ma Reggenza, lo trasmette al Procuratore Fiscale, affinchè vengano riscosse le multe col privilegio di mano regia.**

**Ha diritto verso i privati alle consuete tasse di Segreteria per gli atti de' quali viene richiesto.**

**Alla fine di ogni anno redige un rapporto al Generale Consiglio principe e sovrano sul movimento generale della popolazione.**

**14. - La presente Legge avrà vigore col 1° gennaio p.v. 1874, restando interamente abrogata l'altra del 15 dicembre 1864.**

**L'epoca del rinnovamento del Censimento Generale della popolazione sarà stabilito in seguito da Legge Sovrana.**

**- Tabella pag. 119 Racc. '900 -**